


Registrato ad Asti il 9.4.09 al n. 717 Serie 84  
Esatte Lire ..... Euro 168,00  
Asti, li 28 APR. 2009

N. 82/09  
Reg. SENTENZE  
N. 9401/09 Cron.  
N. 202/09 Rep.  
N. 406/07 R.G.

IL CANCELLIERE



Sped. 28.10.08  
Depos. 03 FEB. 2009

OGGETTO  
Off. D.L.



# TRIBUNALE DI ASTI

IL CASO.it  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Asti in composizione monocratica  
in persona del giudice dott. Paolo Rampini

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile n. 406/2007 R. g. Trib.

promossa da:



con sede in Asti, in persona del suo direttore legale rappresentante  
elettivamente domiciliata in Asti, presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_ che la  
rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti estesa a margine dell'atto di citazione in  
opposizione, presso lo studio dello stesso, in Asti, elettivamente domiciliata



### ATTRICE IN OPPOSIZIONE

nei confronti di:

con sede in Torino in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese con

in persona del proprio legale rappresentante

rappresentata e difesa dagli avvocati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ e

\_\_\_\_\_ Foro di \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in  
Asti, giusta procura alle liti estesa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

### CONVENUTA IN OPPOSIZIONE

avente ad oggetto:

opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somma, arricchimento senza causa

trattenuta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2008

sulle seguenti conclusioni delle parti:

per parte attrice:

“voglia il Trib. Ill.mo,

previa ammissione delle prove orali e della CTU dedotte in seconda memoria ex articolo 183, sesto comma, c. p. c. del 26 gennaio 2008,

- revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto e in ogni caso annullare il decreto opposto;
- dichiarare inammissibile la domanda della ricorrente;
- dichiarare comunque estinto per prescrizione ogni diritto della ricorrente;

in via subordinata, previo ogni accertamento del caso anche in merito all'esatto compenso dovuto e all'esatta distanza tra il punto di partenza ed il punto d'arrivo dei trasporti eseguiti dall' \_\_\_\_\_ in favore del \_\_\_\_\_ compensare quanto dovesse risultare dovuto dall'opponente per la fattura n. 521/94 con la corrispondente parte del complessivo maggior credito di \_\_\_\_\_ verso la convenuta, e conseguentemente respingere ogni avversa domanda;

dichiarare l'inesistenza di qualsiasi credito di controparte per i trasporti di cui alla fattura n. 501/1995, od in via subordinata compensare quanto dovesse risultare dovuto dall'opponente per tale fattura con la corrispondente parte del complessivo maggior credito di \_\_\_\_\_ verso la convenuta, e conseguentemente respingere ogni avversa domanda;

riservate ad un eventuale ulteriore giudizio ogni ragione ed azione di credito di \_\_\_\_\_ per restituzione di quanto indebitamente pagato in eccedenza per i trasporti eseguiti dalla convenuta;

col favore delle spese ed onorari di causa”;

Per parte convenuta:

“nel merito,

respingersi in quanto infondata l'opposizione *ex adverso* proposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto, nonché tutte le ulteriori domande avanzate dall'opponente;

condannarsi comunque in via subordinata a pagare in favore di i. la somma di € 141.693,32 o quella diversa maggiore o minore somma che apparirà di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

in via subordinata:

dirsi tenuta e per l'effetto condannarsi a tenere indenne ex art. 2041 c.c. la convenuta per l'ingiustificato arricchimento lucrato in esito all'esecuzione da parte di Isa delle prestazioni di cui alla fattura n. 501/1995;

con vittoria in spese, diritti ed onorari;

in via istruttoria:

ammetersi le prove per interrogatorio formale e testi precisati nelle memorie ex articolo 183, n. 2 e 3 c. p. c. in data 21 gennaio 2008 e 13 febbraio 2008, nell'interesse di , da intendersi qui integralmente richiamate”.

### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2006 la società Isa con sede in agendo in proprio e quale mandataria dell' tra la stessa ed , chiedeva al Tribunale di Asti che fosse ordinato a succeduta per scissione nei rapporti passivi già facenti capo al , di pagare la complessiva somma capitale di 141.693,32 euro, portata dalle fatture emesse nn. 521/1994 e 501/1994, relative a servizi di *transfert* e trasporto di rifiuti solidi urbani, servizi appaltati alla

predetta in oggetto con il contratto 28 giugno 1994 per il periodo primo giugno 1994 – 31 dicembre 1994, per un importo complessivo presunto pari a 1.140.000.000 lire al netto dell'IVA, in ragione di 162 lire al chilometro per tonnellata, incarico che affermava avere l' appaltatrice regolarmente espletato.

Con decreto in data 19 – 20 dicembre 2006 il Tribunale di Asti provvedeva in conformità alla richiesta.

Con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2007

conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Asti in composizione monocratica la società nella sua duplice prefata qualità, lamentando che:

- come già era stato rilevato dal Tribunale di Asti con sentenza depositata in data 9 dicembre 2004 a seguito di domanda analoga proposta dalla medesima ingiungente nei confronti dell'allora la pretesa attrice era stata formulata anche nella presente causa in guisa inammissibile, in quanto essa non distingueva le posizioni creditorie rispettivamente riconducibili alle società che costituivano l'.
- il credito avversario era comunque estinto per prescrizione, trovando applicazione nella fattispecie la normativa in materia di trasporto, ex articolo 2951, primo comma c. c.;
- la somma richiesta non era comunque dovuta, posto che era stato computato in eccesso dalla controparte uno dei parametri di calcolo del corrispettivo – la distanza chilometrica rispetto alla discarica di conferimento dei rifiuti trasportati - e l'avversaria aveva in ogni caso già incassato per analoghe prestazioni, temporalmente antecedenti, somme superiori a quanto complessivamente di diritto, eccedenza che era conseguentemente eccepita per quanto di ragione in compensazione; in particolare, sotto quest'ultimo profilo, osservava che era stato pattuito con l' un corrispettivo di 162 lire per tonnellata al chilometro di percorso,

percorso da intendersi effettuato seguendo il tragitto più breve e con la partenza convenzionalmente fissata in Asti, presso la sede del Consorzio, onde evitare sperequazioni fra i partecipanti alla gara d'appalto, che potevano avere stazioni di transfert in località fra di loro differenti e, dunque, poste a differente distanza dai luoghi di finale smaltimento, anche questi ultimi in ogni caso essendo variabili nel tempo quanto alla loro ubicazione; la precedente appaltatrice del servizio e, successivamente, la stessa opposta avevano peraltro a lungo fatturato, ricevendone il pagamento, somme calcolate su distanze maggiori rispetto a quelle che, a partire dall'estate 1995, l'allora Consorzio aveva verificato essere conformi a quanto pattuito, tanto che era sorto un contenzioso anche con l'appaltatrice che aveva fornito il servizio prima dell', , le fatture avversarie non erano state dunque pagate, in quanto

- a) quella n. 521/94, relativa a trasporti verso la discarica di " nel novembre 1994, emessa per 237.011.996 lire, non solo era superiore al dovuto per le ragioni esposte, ma era intervenuta in un momento nel quale era oramai maturata una differenza di prezzo erogato in favore dell'appaltante (151.592,68 euro complessivamente) da sola superiore a quanto comunque spettante per quel mese all'appaltatrice (70.872,24 euro) secondo il corretto schema di calcolo effettuato in ragione di 112 chilometri accertati dal CTU nella causa di cui alla citata sentenza già pronunciata, anziché dei chilometri conteggiati – come in precedenza – nella misura di 186 chilometri;
- b) quella n. 501/94 era comunque relativa a trasporti non eseguiti nell'interesse del Consorzio bensì di taluni Comuni cui il Consorzio aveva fatto da mero tramite, senza commissionare il servizio, il cui corrispettivo era del resto già stato pagato dagli stessi Comuni all'.

Con comparsa di risposta depositata alla data dell'8 maggio 2007. si costituiva l'ingiungente, chiedendo la reiezione dell'opposizione ed in particolare

1. negando pregio alla citata sentenza del Tribunale di Asti, peraltro reputata insuscettibile di fare stato nel presente processo siccome pronunciata in rito, per l'asserita inconsistenza della sua motivazione, posto che
  - a) l'..... costituiva un centro d'imputazione di rapporti giuridici, nonché
  - b) la sua capogruppo era comunque legittimata ad agire anche per la società mandante, irrilevante essendo per il debitore la ripartizione interna dei crediti rivendicati, e, in ogni caso,
  - c) doveva la stessa ripartizione presumersi paritaria, come era la regola in caso di solidarietà attiva, ex articolo 1298 c. c.;
2. contestando essere maturato il periodo di prescrizione del proprio credito, in ogni caso affermando non applicarsi allo stesso la normativa in fatto di trasporto in quanto l'opera commessa all'..... comprendeva la ben più ampia obbligazione di gestire una stazione di *transfert*, sul punto dovendosi in questa sede notare che, a maggior corredo delle argomentazioni sviluppate in punto infondatezza dell'eccezione di prescrizione, l'opposta, con la memoria depositata in data 25 gennaio 2007, sottolineava altresì che la mancata proposizione della stessa eccezione nel precedente giudizio equivaleva a rinuncia alla prescrizione medesima ai sensi dell'articolo 2937 c. c.;
3. puntualizzando che
  - a) il prezzo del servizio di *transfert* era stato fissato attraverso un meccanismo d'integrazione della pattuizione iniziale con la determinazione, successiva all'appalto, della distanza convenzionale, stabilita, per il caso di che trattasi, in 178 chilometri per il complessivo viaggio di andata e ritorno;
  - b) in ogni caso, il fatto che la volontà delle parti fosse quella di adottare la suddetta quantificazione chilometrica si desumeva dal loro contegno contrattuale successivo all'appalto, concorde sul punto;

c) l'appaltante aveva comunque più volte confessato stragiudizialmente alla creditrice che il prezzo dovuto era quello fatturato e

d) la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel precedente processo era errata e quindi inutilizzabile per la sua sfasatura temporale rispetto ai fatti di causa;

4. le prestazioni di cui alla fattura n. 501/1995 erano state effettivamente richieste dal Consorzio, che ne era debitore del prezzo e che, in subordine, era comunque tenuto a versarne il corrispettivo, sulla base dell'arricchimento senza causa derivatogli, onde chiedeva parte opposta la condanna avversaria al pagamento della relativa somma, domandata in via subordinata riconvenzionale.

Con provvedimento reso fuori udienza in data 17 – 20 ottobre 2007 il g. i. ricusava di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e con successiva ordinanza pronunciata fuori udienza in data 16 – 17 gennaio 2008, essendo state scambiate memorie ai sensi dell'articolo 183, sesto comma c. p. c., ordinava la precisazione delle conclusioni alla luce delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate.

La causa a questo punto, documentalmente istruita, sulle conclusioni definitive delle parti, in epigrafe riportate, era trattenuta in decisione, all'udienza del 28 ottobre 2008, dal Tribunale di Asti in composizione monocratica.

#### Motivi della decisione

La valutazione formulata dal Tribunale di Asti con la sentenza pronunciata in data 25 novembre – 9 dicembre 2004, transitata in cosa giudicata in data 21 luglio 2006, pur se duramente stigmatizzata nella sua congruità dalla convenuta in opposizione, è, ad avviso di questo giudice, meritevole di condivisione in questa sede.



Come già osservato dal Tribunale, infatti, la parte attrice è anche in questo caso in realtà soggettivamente duplice, essendo l'azione promossa sia dalla società

in proprio, sia dalla società ..., quest'ultima presente in causa attraverso la predetta ..., che si è costituita anche quale capogruppo dell'associazione temporanea delle imprese di cui fanno parte entrambe le s. r. l. e, quindi, quale mandataria della "succitata" ..., a mente dell'art. 22 Legge 08/08/77 n. 584.

Alla luce del contratto di associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato ricevuto dal Notaio J ... I in data 20 giugno 1994, è peraltro esclusa ogni forma di associazione fra le imprese riunite ed è prevista la conservazione da parte di ciascuna delle stesse della propria soggettività (definita *entità legalmente indipendente*

E' quest'ultima una previsione del resto perfettamente in sintonia con il disposto dell'allora vigente terzo comma dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 584, che stabiliva che il rapporto di mandato non determinasse di per sé organizzazione od associazione fra le imprese riunite.

Ne consegue che, come già opinato nella precedente sentenza, essendosi costituita la mandataria anche per la mandante - associata, giusta quanto disposto dal citato articolo 22, le posizioni processuali delle due società riunite nell'associazione temporanea d'impresa dovevano essere tenute necessariamente distinte quanto a *petitum* ed a *causa petendi*., non potendo oltretutto invocarsi gli effetti della solidarietà attiva di cui all'articolo 1298 c. c., posto che nel nostro ordinamento solo la solidarietà passiva è la regola, ai sensi dell'articolo 1294 c. c., quella attiva sussistendo soltanto per effetto di espressa previsione di legge ovvero di specifica pattuizione, non essendo sufficiente a farla presumere l'identità della prestazione dovuta (si vedano sul punto le pronunce rese da Cass., 18 giugno 2001, n. 8235; Cass., 11 agosto 2000, n. 10725; Cass., 29 maggio 1998, n. 5316; Cass., 15 settembre 1995, n. 9771).

In giurisprudenza, d'altro canto, pur se è oscillante l'inquadramento sistematico della figura del raggruppamento temporaneo d'imprese (secondo il Consiglio di Stato, sezione IV, sent. N. 335 del 4 settembre 1985, il raggruppamento d'imprese, di cui alla legge 8 agosto 1977 n. 584, non è un



che non tenga conto degli specifici diritti e delle specifiche pretese rispettivamente vantati dalle imprese associate.

E' stata del resto la stessa Cassazione a Sezioni Unite sopra citata a sottolineare che l'art. 23 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, attribuisce all'impresa capogruppo di una associazione temporanea di imprese il potere di far valere le ragioni verso il committente in via esclusiva rispetto alle potenziali ragioni delle imprese associate, in questo modo configurandosi un mandato collettivo con rappresentanza (art. 1726 c.c.), conferito dalle imprese che intendono partecipare ad una gara di appalto pubblico ad una sola di esse, in base a tale mandato derivandone che l'impresa capogruppo conserva la veste di rappresentante per tutto il periodo dell'associazione (infatti il mandato è irrevocabile, come si ricava dall'ottavo comma dell'art. 23 della legge citata) e le imprese associate non potendo ingerirsi nell'attività del mandatario, salvo che ciò sia previsto, la società capogruppo avendo la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti nei confronti dell'appaltante i lavori.; si tratta all'evidenza di una ricostruzione dei poteri della capogruppo che non si estende sino alla configurazione di un patrimonio distinto dell'associazione rispetto a quello delle associate, donde l'impossibilità di fare generico riferimento ai diritti vantati dallo stesso raggruppamento in quanto tale.

Pare dunque evidente che anche nel panorama giurisprudenziale il raggruppamento d'impresa per la partecipazione ad una gara di appalto, di cui alla legge 8 agosto 1977 n. 584, sia reputato nella sostanza non essere altro che un mezzo tecnico attraverso il quale ciascuna delle imprese raggruppate persegue un interesse proprio e distinto da quello proprio della posizione soggettiva delle sue consorti.

Ciò posto, è inevitabile giungere a questo punto alle stesse conclusioni cui già è pervenuto in precedenza il Tribunale di Asti con la sentenza censurata dall'opposta, essendo per le considerazioni svolte inammissibilmente generica la pretesa introdotta nel presente giudizio con il ricorso per decreto ingiuntivo – decreto ingiuntivo la cui peculiarità processuale rende inapplicabile

la normativa dettata in tema di rinnovazione od integrazione dell'atto di citazione - posto che essa cumula, senza distinzione possibile, quanto di teorica spettanza dei rispettivi soggetti attori sostanziali, financo conglobando nella prospettazione delle prestazioni espletate le posizioni di

.., nonostante la più volte ricordata autonomia delle stesse, che avrebbe imposto, pur nel rispetto della rappresentanza processuale esclusiva da parte della capogruppo - mandataria, l'indicazione separata delle singole prospettazioni e delle specifiche distinte richieste.

Occorre infine sottolineare che la necessità, a rilievo officioso, di assicurare il rispetto del principio processuale di ordine pubblico relativo alla decisione della corrispondenza del chiesto al pronunciato di cui all'articolo 112 c. p. c. impone di rilevare l'inammissibilità in questione anche a prescindere dall'eccezione di parte ovvero della sussistenza dell'interesse sostanziale della parte alla distinzione fra le rispettive pretese.

Reputa peraltro il Tribunale doveroso, a fronte della serrata critica rivolta dalla difesa della convenuta in opposizione alla soluzione già data dal Tribunale di Asti alla questione di che trattasi ed al definitivo adottata anche da questo giudice, osservare sia pure sommariamente ed incidentalmente che, in ogni caso, le domande proposte dall'ingiungente dovrebbero essere disattese, senza necessità d'istruttoria, atteso che:

- risulta dal bando di gara che il corrispettivo del servizio di *transfert* venne stabilito in ragione di una somma unitaria - pacificamente, nella fattispecie, fissata in misura pari a 162 lire - per chilometro ed a tonnellata trasportata;
- la distanza convenzionale assunta fu quella intercorrente dalla sede del ' , sino agli impianti di smaltimento;
- all'evidenza il prezzo pattuito costituisce dunque un valore non determinato, bensì determinabile, nel quale, con riferimento alla distanza, la locuzione usata - *convenzionale* - presenta l'evidente significato di indicare il luogo di partenza *convenzionalmente* (nel senso che, in realtà, esso avrebbe dovuto coincidere con quello di ubicazione della stazione di

transfert da cui sarebbe partito il trasporto effettuato dell'appaltatore, variabile a seconda di chi fosse quest'ultimo) previsto, vale a dire quello stabilito in Asti, presso la sede del Consorzio;

- la ragione della mancata determinazione iniziale del dato chilometrico negoziale (*rectius*, della lunghezza del percorso contrattualmente rilevante ai fini della quantificazione del corrispettivo) è del resto palesemente rinvenibile, stante la peculiare struttura del rapporto, nell'impossibilità di predeterminare anche la stazione di arrivo (il luogo, cioè, del conferimento dei rifiuti trasportati alla discarica per il loro smaltimento finale);
- è priva di pregio la tesi proposta dalla convenuta in opposizione, del rinvio dell'individuazione del dato chilometrico, da parte dei contraenti, al momento del successivo accordo delle parti sul punto, significando essa in realtà la mancanza, al momento dell'appalto, di un elemento essenziale del contratto, l'oggetto dell'accordo sulla distanza essendo nella fase genetica del rapporto in tal modo un dato non solo futuro, bensì anche incerto e potenzialmente destinato a rimanere insussistente;
- allo stesso tempo non ha valore in chiave d'interpretazione integrativa pur sempre suggerita dall'opposta la modalità d'iniziale attuazione del contratto, posto che da essa si può unicamente derivare la soggettiva convinzione maturata dai funzionari preposti in allora circa il fatto che la distanza contrattuale rilevante (per andata e ritorno) fosse effettivamente quella misurata (per la discarica di Basse di Stura dapprima in 178 chilometri e poi in 186 chilometri), senza che nulla questo fatto possa dimostrare su quale fosse la volontà delle parti del contratto, considerata soprattutto la qualità di ente pubblico dell'appaltante, la cui volontà negoziale non può dunque agevolmente desumersi dai comportamenti posti in essere nella supposta esecuzione dell'accordo dai suoi funzionari;
- parimenti non può considerarsi rilevante l'avvenuto pagamento – ovvero la manifestata disponibilità a pagare – delle fatture emesse dalla controparte, al più dovendo tali atti valere come ricognizione di debito, la cui efficacia presuntiva è vinta, ex articolo 1988, seconda

parte c. c., dalla prova contraria che reputa il Tribunale emergere dagli atti circa l'infondatezza della pretesa per essere preferibile la diversa interpretazione della volontà delle parti *infra* esposta;

- certamente non possono le stesse circostanze neppure essere considerate alla stregua di una confessione stragiudiziale da parte del Consorzio, afferendo a valutazioni giuridiche e non già a fatti materiali, a prescindere da ogni delibazione circa la sussistenza del potere del presunto confitente d'impegnare in tal modo l'ente pubblico;
- unico criterio utilizzabile in funzione dell'oggettiva integrazione del contratto con riferimento alla distanza contrattualmente rilevante è, viceversa, quello del percorso più breve, da individuarsi evidentemente nel rispetto della compatibilità della minor distanza con la natura del trasporto e dei mezzi che lo effettuavano, trattandosi di un dato rilevabile *ex post* con sufficiente univocità e che appare certamente conforme all'interesse della stazione appaltante di evitare costi contrattuali inutili senza per questo ledere indebitamente gli interessi economici dell'appaltatrice, pagata in ragione della strada percorsa, criterio, quindi, sufficientemente rispettoso della buona fede contrattuale oggettivamente intesa come reciproco dovere di solidarietà che informa di sé i rapporti sinallagmatici anche nella fase genetica dei contratti;
- è pacifico però che il dato chilometrico individuato a base del computo del corrispettivo trasfuso nelle fatture di che trattasi è stato stabilito dall'ingiungente in modo diverso – e maggiore – rispetto a quello dell'indicazione della minor distanza (*... allorché le parti convenzionalmente fissarono la distanza di 178 chilometri (si noti, inferiore a quella di 186 chilometri posta a base delle fatture di che trattasi) al fine di calcolare il corrispettivo da riconoscere all'appaltatrice erano pienamente e perfettamente consapevoli del fatto che non si trattava del percorso più breve che poteva essere adottato per giungere sino alla discarica di Basse di Stura ... - si veda a pagina 8 della comparsa di risposta; per il trasporto di cui alla fattura n. 501/1994 pare evidente che identica sia la materia del*

contendere);

- non si configura peraltro da parte del Tribunale la necessità di stabilire, in luogo di quello adottato dall'ingiungente per individuare il suo presunto credito, attraverso l'istruttoria processuale quale fosse la lunghezza del percorso effettivamente più breve e, quindi, il prezzo corretto da evidenziare da parte dell'appaltatrice, essendo sufficiente rilevare a questo punto che la convenuta in opposizione - che ne era onerata, avendo l'interesse processuale all'accoglimento quantomeno parziale della pretesa - non ha tempestivamente e ritualmente dedotto prove utili al fine stabilire univocamente tale distanza, elemento costitutivo del diritto azionato;
- deriverebbe dunque comunque dall'insufficienza probatoria come sopra evidenziata e sottolineata la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la reiezione della domanda di condanna al pagamento del credito, quale formulata in causa - infondatamente - dall'ingiungente;
- la domanda di arricchimento senza causa proposta per la prima volta ed in via subordinata nella comparsa di risposta sarebbe anch'essa priva di fondamento, sia per la sua natura riconvenzionale, come tale non consentita all'ingiungente, rilievo operabile d'ufficio per la natura del vizio, che vulnera l'interesse pubblico costituzionalmente tutelato alla celerità del processo, sia per la mancanza di sussidiarietà dell'azione, ex articolo 2042 c. c., essendo stata formulata sul denegato presupposto che il servizio di cui alla fattura 501/1994 fosse stato svolto nel diretto interesse dei Comuni interessati e, quindi, in un contesto nel quale l'opposta dovrebbe agire piuttosto, ove fosse infondata la pretesa contrattuale nei confronti di Gaia s. p. a., verso questi ultimi (per il fatto che l'esercizio dell'azione di arricchimento sia preclusa non solo dall'effettiva possibilità di agire ad altro titolo nei confronti dell'arricchito, bensì anche dalla possibilità di comunque agire nei confronti di soggetti diversi, obbligati per legge o per contratto, si vedano Cass., 12 novembre 2003, n. 17028; Cass., 5 agosto 2003, n. 11835; Cass. 15 luglio 2003, n. 11067; Cass. 20 novembre 2002, n.



16340).

presente sentenza è, in ogni caso, pronunciata in via principale ed esaustiva sulla scorta l'adesione alla motivazione già esposta nell'analogha pronuncia resa dallo stesso Tribunale di Asti data 25 novembre – 9 dicembre 2004, transitata in cosa giudicata prima dell'instaurazione della sentè lite, onde non si ravvisano ragioni, nonostante l'obbiettiva complessità delle altre lutzioni effettuate, per discostarsi dalla rigida applicazione del criterio della soccombenza, debitando l'integrale rifusione delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, alla avvenuta in opposizione.

P. Q. M.

IL CASO.it

Tribunale di Asti in composizione monocratica, spinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2007 dall'attrice nei confronti della convenuta, con sede in costituita in proprio e quale mandataria dell' tra la stessa ed opposizione al decreto ingiuntivo emesso fra le parti dal giudice designato dal Presidente del Tribunale di Asti in data 19 – 20 dicembre 2007, per cui è processo, revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara inammissibili le domande proposte dalla convenuta in opposizione, volte ad ottenere la condanna dell'attrice in opposizione a corrispondere in suo favore le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto,



condanna la convenuta in opposizione a rifondere l'attrice in opposizione delle spese di lite sostenute, spese che si liquidano nella complessiva somma di 10.286,50 euro, di cui 6.000,00 euro per onorari, 4.000,00 euro per diritti e 286,50 euro per esposti, oltre pesi ed accessori come per legge sulle voci soggette.

Asti, 21 gennaio 2009

Il Tribunale di Asti in composizione monocratica

IL CASO.it